FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA

Via Nicola Pende, 23 – 70124 BARI
Tel. 080.5699011
Emergenza 370.1528554
Numero Verde 800.445052
Servizio Pronto A.I.A. 336.823713
Sito Internet: www.lndpuglia.it
Pec: comitatoregionalepuglialnd@pec.it
Pec CSAT: appello.puglialnd@pec.it
Pec GS: giudice.puglialnd@pec.it

CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 102 del 16 Novembre 2026

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente) e dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), dell'Avv. Maurizio SCARDIA (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 16 Novembre 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

a) deferimento n. 9637/682 pfi 25-26/PM/rm a carico della società S.S.D. CALCIO S. PIETRO VERNOTICO

DELIBERA

1) di comminare alla società S.S.D. CALCIO S. PIETRO VERNOTICO l'ammenda di € 1.026,00;

Ordina la comunicazione del dispositivo alle parti a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 139 C.G.S.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 16 Novembre 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente) e dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), dell'Avv. Maurizio SCARDIA (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 16 Novembre 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

a) deferimento n. 9764/622 pfi 25-26/PM/fm a carico della società A.S.D. FABRIZIO MICCOLI

DELIBERA

1) di comminare alla società A.S.D. FABRIZIO MICCOLI l'ammenda di € 1.333,00;

Ordina la comunicazione del dispositivo alle parti a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 139 C.G.S.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 16 Novembre 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Giuseppe Conte, anche in qualità di relatore, con la partecipazione dell'Avv. Maria Agneta (Componente) e dell'Avv. Annamaria Zonno (Componente), dell'Avv. Maurizio Scardia (Rappresentante A.I.A.), nonché del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 9 novembre 2026 ha adottato il seguente provvedimento:

visto il deferimento prot. 8887/1356 pfi25-26/PM/pdd del 16 ottobre 2026 a carico del sig. **Cosimo Manta**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Città di Gallipoli, per rispondere: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce, al calciatore sig. Alberto Dima la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 181-2024/25 dell'11.03.2026, comunicato alla società A.S.D. Città di Gallipoli a mezzo pec il 16.3.2026, ed al calciatore sig. Thiam Souleye Corea la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 439/2024-25 del 19.01.2026, comunicato alla A.S.D. Città di Gallipoli in data 22.01.2026;
nonché della società **ASD Città di Gallipoli** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Cosimo Manta così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
Con atto di deferimento prot. 8887/1356 pfi25-26/PM/ddd del 16 ottobre 2026, il Procuratore Federale Interregionale ha richiesto al Tribunale Federale Territoriale di fissare l'udienza di discussione del procedimento disciplinare instaurato.
All'udienza dibattimentale fissata per il giorno 09.11.2026 compariva per la Procura Federale, in collegamento telematico, l'avv. Nicola Monaco, il quale si riportava all'atto del deferimento e concludeva chiedendo che venisse comminata alla società deferita ASD Città di Gallipoli la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza al quale la società intenderà iscriversi e l'ammenda di € 700,00, nonché l'inibizione per mesi 7 per il tesserato sig. Cosimo Manta.
Nessuna delle parti deferite compariva.

* * * * * *

Il deferimento, intitolato "Mancato adempimento da parte della società A.S.D. Città di Gallipoli all'obbligo di corrispondere al calciatore sig. Thiam Souleye Corea le somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia", trae origine (i) dal mancato adempimento da parte della società deferita del lodo arbitrale prot. n. 181.2024/2025 emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. in data 11.03.2026, comunicato alla A.S.D. Gallipoli a mezzo pec il 16.3.2026, avente ad oggetto il pagamento in favore del calciatore Alberto Dima della somma di euro 1.300,00 oltre spese di lite, rimborso spese generali del 15% ed ulteriori accessori di legge, (ii) nonché dal mancato pagamento in favore del calciatore sig. Thiam Souleye Corea della somma di euro 1.950,00 oltre interessi legali, rivalutazione e spese di lite oltre al rimborso spese generali del 15% ed ulteriori accessori di legge, allo stesso dovuta in ragione di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo n. 439/2024-25 del 19.01.2026, comunicato alla società deferita in data 22.01.2026.

La ASD Città di Gallipoli, ritualmente convocata, rimaneva contumace nel procedimento svoltosi dinanzi al Collegio arbitrale, al pari del sig. Cosimo Manta.
L'inadempimento di quanto disposto dal lodo arbitrale nel termine di trenta giorni è documentato in atti.

* * * * *

È pacifico che la società deferita non abbia provveduto al pagamento in favore del calciatore su indicato della somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
Il tardivo pagamento delle somme dovute per effetto del Lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. integra la violazione di quanto previsto dall'art. 94-ter, comma 5, delle N.O.I.F., secondo il quale il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere eseguito entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, il cui accertamento comporta la responsabilità diretta della società ex art. 6, comma 1, C.G.S. e l'applicazione, nei suoi confronti, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica.
Dal combinato disposto delle suddette norme emerge, dunque, che nel caso di mancato pagamento, nei termini di legge, delle somme accertate dai collegi arbitrali, la sanzione da irrogare alla società è pari ad almeno un punto di penalizzazione in classifica per ogni lodo rimasto inadempiuto.
Lo stesso art. 31 del C.G.S. disciplina e regolamenta le sanzioni per i dirigenti che partecipano agli illeciti della tipologia oggetto del presente deferimento.
A fronte di tale inequivocabile quadro normativo, il pagamento delle somme liquidate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. doveva essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
Stante il carattere del precetto in esame, che prevede l'osservanza di un *facere* in un tempo determinato, la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine di pagamento (CFA, Sez. I, n. 52-2022/2023, T.F.N., sez. disciplinare, n. 0088-2025-2026).
Ne consegue la responsabilità della AS.D. Città di Gallipoli, che risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali per il principio di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a colui che, al suo interno, è investito del potere di agire in nome di questo (CFA, Sez. I, n. 52-2022/2023, T.F.N., sez. disciplinare, n. 0088-2025-2026).
Ai fini sanzionatori, si applica il principio di inderogabilità del minimo edittale previsto per le sanzioni a carico delle società sportive (CFA, SS.UU., dec. n. 12/2024-2025), in quanto, per l'ordinamento sportivo, la sanzione ha essenzialmente funzione retributiva ed ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, e in quanto tale deve avere un assoluto grado di certezza in merito alla sua graduazione, rendendo invalicabili i limiti edittali fissati dalla norma (CFA, SS.UU., dec. n. 89/2019-2020, CFA, SS.UU., dec. n. 21/2024-2025).
Alla stregua dei principi innanzi richiamati, ed in linea con le richieste della Procura, il Tribunale ritiene congruo irrogare alla AS.D. Città di Gallipoli e al sig. Cosimo Manta le sanzioni nella misura richiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 139 co. 2 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito reclamo in esame

DELIBERA

1) di comminare alla società A.S.D. Città di Gallipoli l'ammenda di € 700,00 e la penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza al quale la società intenderà iscriversi;
2) di comminare al tesserato Manta Cosimo l'inibizione per mesi 7.

Il Presidente e Relatore
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 16 Novembre 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 16/11/2026

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci